

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

(Principio contabile Allegato 4/1 – 9.11 D.Lgs. 118/2011)

**COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA**

INDICE

PREMESSA	4
IL BILANCIO DI PREVISIONE	5
ANALISI DELLE ENTRATE	9
Analisi per titoli	9
Analisi delle voci di entrata più significative del Titolo 1.....	10
TASI	
IMU	
<i>Entrate da gestione del servizio di igiene urbana</i>	11
<i>Addizionale IRPEF</i>	
<i>COSAP</i>	
<i>Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni</i>	12
Analisi delle voci di entrata più significative del Titolo 2.....	
<i>Fondo di solidarietà comunale</i>	
Analisi delle voci di entrata più significative del Titolo 3	
<i>Entrate da servizi dell'ente</i>	
<i>Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente</i>	
<i>Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente</i>	
<i>Altre entrate da redditi di capitale</i>	13
<i>Rimborsi ed altre entrate diverse</i>	
Analisi delle voci di entrata più significative del Titolo 4	14
<i>Tributi in conto capitale</i>	
<i>Contributi agli investimenti</i>	
<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>	
<i>Altre entrate in conto capitale</i>	
Strumenti derivati	15
Entrate ricorrenti e non ricorrenti	
<i>Oneri da garanzie</i>	
ANALISI DELLA SPESA	16
Titolo 1 Spese correnti	
<i>I macroaggregati di spesa corrente</i>	
<i>Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge</i>	17
<i>Accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	18
<i>Accantonamenti al fondo rischi spese legali</i>	19
<i>Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate</i>	
<i>Accantonamenti per spese potenziali</i>	
<i>Interventi programmati per spese di investimento</i>	20
Titolo 2 Spese in conto capitale	
<i>I macroaggregati di spesa in c/capitale</i>	
Il programma triennale degli investimenti	21
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	22
Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	
Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"	
L'AVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	23
ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione	24
TABELLA 1 - elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione	
TABELLA 2 - elenco analitico delle risorse accantonate	
TABELLA 3 – analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione	26
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	28
investimenti in corso di definizione	29

GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2020	30
Analisi degli equilibri parziali	
L'equilibrio del bilancio corrente	
L'equilibrio del bilancio di parte investimenti	31
L'equilibrio del bilancio delle partite finanziarie	
L'equilibrio del bilancio di terzi	32
ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI	33
I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE	34
I servizi istituzionali	
I servizi a domanda individuale	35
Andamento triennale dei servizi a domanda individuale	
I servizi produttivi	36

(allegato 4/1 – punto 9.11 D.Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato della programmazione)

Premessa

La presente relazione è redatta secondo le modalità previste dal punto 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, conformemente, nei contenuti, alle previsioni minime, esponendo nel dettaglio:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022 del Comune di Capannori è stato redatto in conformità ai vincoli legislativi e ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- ai Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- al Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- al Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Nelle tabelle seguenti sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- l'annualità: le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- l'unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- l'universalità: tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- l'integrità: le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- la significatività e rilevanza: l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- la flessibilità: i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- la congruità: nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- la prudenza: sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- la coerenza interna, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- la coerenza esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- la continuità e la costanza: la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- la comparabilità e la verificabilità: le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- la neutralità: la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali

- verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- la pubblicità, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
 - l'equilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
 - la competenza finanziaria, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
 - la competenza economica, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
 - la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2020 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2021 e 2022 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA:

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	131.958,84		Disavanzo di amministrazione		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Titolo 1 - Spese correnti	43.357.185,45	33.427.923,69
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		486.560,25	Di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		487.953,13
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		2.583.678,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	17.955.333,94	12.151.878,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.830.395,44	24.906.553,00	Di cui Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		3.646.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.103.677,44	4.574.431,33	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.745.771,31	7.007.774,60	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie		0,00
Titolo 4 - Entrate in	13.557.998,43	7.568.200,00			

COMUNE DI CAPANNORI

conto capitale					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	288.702,74	0,00			
Totale entrate finali	74.658.504,20	47.127.197,18	Totale spese finali	61.312.519,39	45.579.801,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	9.380.210,29	2.400.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.947.395,49	3.947.395,49
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.093.871,87	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	34.628.832,68	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.428.685,27	17.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	19.979.217,81	17.000.000,00
Totale titoli	134.429.312,79	93.456.958,93	Totale titoli	119.867.965,37	96.527.197,18
Totale entrate dell'esercizio	134.561.271,63	96.527.197,18	Totale spese dell'esercizio	119.867.965,37	96.527.197,18

ENTRATE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo pluriennale vincolato	4.132.660,25	4.644.083,13	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.871.553,00	24.686.017,92	Titolo 1 - Spese correnti	32.701.133,37	32.374.897,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.123.755,77	4.130.662,86	Di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	487.953,13	620.328,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.544.212,60	6.004.712,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.153.360,00	15.392.130,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.667.260,00	9.386.000,00	Di cui Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	4.156.130,00	250.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Di cui Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate	47.339.441,62	48.851.476,51	Totale spese finali	45.897.777,46	47.796.207,06

COMUNE DI CAPANNORI

finali					
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.200.000,00	2.200.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.696.341,13	3.284.449,24
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.000.000,00	17.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	17.000.000,00	17.000.000,00
Totale titoli	92.416.781,37	93.407.393,38	Totale titoli	96.550.834,50	98.051.476,51
Totale complessivo entrate	96.550.834,50	98.051.476,51	Totale complessivo spesa	96.550.834,50	98.051.476,51

ANALISI DELLE ENTRATE

Il primo oggetto di approfondimento della nota integrativa riguarda i criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.

Il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa che: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."*

Analisi per titoli

I "titoli" identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.

In particolare:

a) il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa.

Si tratta di entrate per le quali l'ente ha parziale discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa generale vigente.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;

b) il "Titolo 2" comprende le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente.

Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni, ma vincolate al finanziamento di spese correnti;

c) il "Titolo 3" corrisponde a tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi, nonché dalla gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione.

Il Titolo 3 comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

d) il "Titolo 4" è costituito da imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli contabilizzati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare spese d'investimento.

In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per oneri di urbanizzazione ;

e) il "Titolo 5" comprende le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e dalla riscossione di crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;

f) il "Titolo 6" è costituito dalle entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di finanziamento a titolo di debito a medio e lungo termine;

- g) il "Titolo 7" riguarda le entrate ottenute dal tesoriere per anticipazioni di cassa;
- h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Analisi delle voci più significative del Titolo 1

Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate nelle more della definizione da parte del Parlamento delle norme relative alla possibilità di intervento o meno da parte dei singoli Enti sulle aliquote dei tributi nell'ambito della Legge di Bilancio 2020, sia per l'intenzione dell'Ente di procedere comunque all'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 entro il 31.12.2019, sia per la decisione di non intervenire comunque in aumento rispetto a nessuna aliquota e tariffa.

TASI

Per quanto attiene la **TASI**, è stata considerata permanente la disposizione per cui la quota non introitata dall'Ente a titolo di TASI sull'abitazione principale sarà restituita dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà comunale.

Considerando quindi la piena continuità con le disposizioni previgenti del quadro normativo, è stato previsto uno stanziamento in bilancio di Euro 45.000,00 relativo all'esercizio 2020.

Nel caso sia confermata l'unificazione tra IMU e TASI la previsione di entrata relativa al tributo unificato sarà definita in sede della prima variazione di bilancio.

IMU

La tassazione per IMU sull'abitazione principale è stata eliminata con la manovra di fine anno del 2014: attualmente vige dunque l'esenzione dall'IMU dell'immobile adibito ad abitazione principale (esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso, accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1).

Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento, a meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).

Per i terreni agricoli, le più recenti modifiche applicate sono state introdotte nel 2016 dalla relativa Legge di stabilità, per cui, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. E' venuta meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in "comuni montani", situati ad un'altitudine di almeno m. 601, e "comuni non montani", soggetti ad imposta.

Sono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono inoltre esenti da IMU i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

La legge di stabilità per il 2016 ha innovato il trattamento fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: se il soggetto che utilizza l'unità immobiliare concessa in comodato adibisce l'immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia registrato.

La legge di stabilità 2017 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% dell'imposta dovuta.

Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a € 11.985.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, determinato tenendo anche conto delle entrate registrate nelle annualità pregresse.

Entrate da gestione del servizio di igiene urbana

Il Comune di Capannori non applica la TARI ma la tariffa puntuale, che non transita dal bilancio dell'Ente.

Addizionale IRPEF

La previsione di entrate derivanti dall'addizionale comunale per l'anno 2020 è pari a Euro 4.390.000,00, non essendo previsti aumenti di aliquota.

COSAP

Il canone è determinato nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla base delle previsioni effettuate dall'Ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro 125.000,00 per l'esercizio 2020, complessiva tra occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La tassa è determinata nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e in considerazione delle previsioni effettuate dall'Ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 360.000,00 per l'imposta sulla pubblicità e di euro . 50.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni.

Analisi delle voci più significative del Titolo 2

La voce riporta i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet nell'anno 2019.

Quanto alla destinazione, queste somme non potranno essere finalizzate ad investimenti.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è stato incrementato per tutti gli Enti di un importo pari al mancato gettito dovuto alle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI introdotte con la Legge di stabilità per il 2016.

Fino al 2019 è stata prevista una quota del Fondo di Solidarietà Comunale da accantonare per essere ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard: tale quota è pari al 60% per diventare, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Nelle more delle eventuali modifiche delle disposizioni normative da parte della Legge di bilancio 2020 e dell'ufficializzazione dei calcoli da parte del Dipartimento Finanza Locale del Ministero dell'Interno, è stato confermato come previsione l'importo assegnato al Comune di Capannori per l'anno 2019 (€ 6.061.,).

Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente

La Tipologia 100 riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza.

La tipologia 100 del titolo riporta anche le previsioni relative alle entrate relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere.

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli eventuali interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria.

La previsione di entrata dell'Ente è pari a 0 per ognuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Altre entrate da redditi di capitale

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dall'ente.

La previsione di entrata è stata stimata con riferimento al trend storico di entrata.

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale .

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2020 sono state stimate sulla base del trend storico.

Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4

Le somme previste partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale

La Tipologia 100 del Titolo 4 comprende i versamenti da sanatorie e condoni.

La previsione di entrata è stata definita con riferimento ai dati storici dell'entrata degli esercizi precedenti.

Contributi agli investimenti

La Tipologia 200 del Titolo 4 comprende i contributi in conto capitale da destinare a spese di investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati.

I contributi agli investimenti dalla Regione e da altre amministrazioni pubbliche locali e il contributi agli investimenti da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate agli uffici tecnici comunali.

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati, unitamente al valore stimato dal competente Ufficio, nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Altre entrate in conto capitale

Nella Tipologia 500 del Titolo 4 rientrano i "proventi delle concessioni edilizie" e le relative sanzioni.

Si precisa che le previsioni sono state effettuate in base all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati, tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Le previsioni per il 2020 hanno tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, comma 460 dell'unico articolo, per il quale a decorrere dal 1 gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- a spese di progettazione per opere pubbliche.

Strumenti derivati***Principio Contabile 4.1, punto 9.11 lett. g)***

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020, così come prevista dal paragrafo 9.11 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'Ente non ha in corso contratti in strumenti derivati.

Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"**Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente*****Previsione 2020 2021 2022***

<i>Entrate da titoli abilitativi edilizi</i>	<i>400.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni</i>	<i>0,00-</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,00</i>
<i>Recupero evasione tributaria</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
<i>Canoni per concessioni pluriennali</i>	<i>807.000,00</i>	<i>807.000,00</i>	<i>787.000,00</i>
<i>Sanzioni Codice della Strada</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>3.607.000,00</i>	<i>3.577.000,00</i>	<i>3.537.000,00</i>

Principio Contabile 4.1, punto 9.11.3

La distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E' infatti un principio di sana gestione finanziaria quello di finanziare spese straordinarie o "una tantum" con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento in entrate non ricorrenti.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazioni di immobili;
- accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Oneri da garanzie***Principio Contabile 4.1, punto 9.11 lett. f)***

L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti.

ANALISI DELLA SPESA

Saranno in primo luogo analizzati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, procedendo all'analisi per titoli e alla scomposizione in missioni.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio il legislatore ha previsto tra i prospetti obbligatori la disaggregazione della spesa in missioni, secondo la classificazione funzionale (art. 12 del Decreto Legislativo 118/2011), prevedendo che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'analisi della spesa comprende altresì i criteri sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.

Una sottostimata valutazione degli accantonamenti può portare a squilibri e minare gli equilibri finanziari generali dell'Ente.

Saranno illustrati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, mantenendo la logica espositiva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente alla scomposizione in missioni.

Titolo 1 Spese correnti

Le spese correnti evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. Il parametro fondamentale di formulazione delle poste di spesa è la spesa impegnata negli esercizi conclusi. Per le nuove voci di spesa, le previsioni sono state definite con riferimento alla quantificazione a preventivo da parte dei Settori gestionali competenti.

I macroaggregati di spesa corrente

La suddivisione della spesa in macroaggregati non risulta tra gli allegati obbligatori nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio. I macroaggregati sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, gli "interventi" di spesa.

La classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale esigenza di razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2020, nella tabella che segue:

Previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2020

Macroaggregato	Descrizione	Previsione stanziamento
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 10.638.115,63
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 850.826,12

103	Acquisto di beni e servizi	€ 15.317.965,79
104	Trasferimenti correnti	€ 1.535.274,11
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	€ 0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	€ 0,00
107	Interessi passivi	€ 1.212.316,73
108	Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00
109	Rimborsi e poste correttive dell'entrata	€ 82.500,00
110	Altre spese correnti	€ 3.790.925,31
Totale		€ 33.427.923,59

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

In questa sede si ritiene opportuno dimostrare la conformità del corrente bilancio ai richiamati vincoli.

Limiti alla spesa di personale

La spesa di personale per il 2019 è calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziare tenendo presente la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*

Limiti alla spesa per studi ed incarichi di consulenza

Dall'anno 2016 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni previste dal decreto Legge n. 101/2013 (conv. in Legge n. 125/2013), laddove all'articolo 1, comma 5, il legislatore aveva disposto ulteriori limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture rispetto a quelli previsti dal D.L. n. 78/2010, che sono tornati in vigore (quindi il 20 % delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità).

Con riferimento al bilancio del Comune di Capannori occorre segnalare che non sono previste spese per studi ed incarichi di consulenza.

Limiti alle Spese di Rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 per un ammontare non superiore al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni

Non sono state previste spese per sponsorizzazioni.

Limiti alle Spese di Formazione

Le spese di formazione sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, ossia ridotte al di sotto del 50 % della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009.

Limiti alle Spese per Automezzi

Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'art. 15 del D.L. 66/2014 che prevede che dal 1 maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possano sostenere tali spese per un importo superiore al 30% della spesa del 2011.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Le relative spese sono state previste nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità

Riferimento Principio Contabile 4.1, punto 9.11 lett. a)

Il principio di competenza finanziaria "potenziata" impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione.

Alcune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) entrate assistite da fidejussione;
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale sono comunque non considerate di dubbia e difficile esazione.

Contestualmente, per ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione corrente la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Con riferimento all'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di questo prospetto. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo).

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia il comma 882 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che nel 2020 gli Enti locali siano difatti tenuti a stanziare a tale titolo il 95 % dell'importo

quantificato nel prospetto riguardante il Fondo da allegare al bilancio di previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell'Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

A decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Per il calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità per il triennio 2020/2022 è stata utilizzata la media semplice.

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenziano:

a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, derogando dalla norma di carattere generale:

- entrate per le quali l'Ente provvede alla contabilizzazione per cassa;
- entrate previste di provenienza da Stato, Regione ed altri enti pubblici;
- altre entrate la cui riscossione rientra nella piena discrezionalità dell'Ente.

Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Non sono emerse esigenze di ulteriori accantonamenti a fondo rischi rispetto allo stanziamento già previsto in sede di rendiconto dell'esercizio nel risultato di amministrazione, e parzialmente applicato, per € 25.000,00, all'esercizio in corso.

Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal 1 gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 147/2013, così come integrati e modificati dall'articolo 21 del Dlgs 175/2016. Le suddette disposizioni prevedono, a partire dal 2018, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per "risultato" si intende la differenza tra valore e costi della produzione, ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Al riguardo non risultano necessarie previsioni di accantonamenti per tale voce di spesa per l'esercizio 2020.

Accantonamenti per spese potenziali

E' stato previsto come accantonamento per spese potenziali uno stanziamento, sull'esercizio finanziario 2020, pari al 3% delle previsioni di spesa relative al Macroaggregato 3 del Titolo 1 (Acquisto di beni e servizi) come Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto dalla L. 145/2018.

Questa stima, che considera una previsione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti non inferiore a 30 giorni per l'esercizio 2019, ha natura cautelativa, essendo in discussione nella predisposizione della Legge di Bilancio 2020 lo slittamento dell'obbligo di accantonamento, che deve essere formalizzato entro il 28 febbraio 2020, al 2021 e potendo l'Ente non essere comunque sottoposto all'obbligo ove al 31 dicembre 2019 il totale delle fatture scadute non pagate risultasse inferiore al 5% delle fatture ricevute nel 2020, eventualità realizzabile.

In tal caso l'accantonamento cautelativo sarà azzerato in sede della prima variazione di bilancio.

Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) entrate in conto capitale (Titolo 4);
- c) entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) entrate da accensione prestiti (Titolo 6).

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10).

Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente

L'Ente non ha previsto per il triennio 2020 – 2022 interventi di investimento finanziati attraverso il saldo positivo di parte corrente (quota consolidata del margine corrente).

Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine Spese in conto capitale si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta e diretti ad incrementare il patrimonio dell'Ente.

Le previsioni di spesa in conto capitale sono state definite con riferimento ai quadri economici delle progettazioni definitive/esecutive dei singoli interventi.

I macroaggregati di spesa in c/capitale

Previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2020

Macroaggregato	Descrizione	Previsione di spesa
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00
202	Investimenti fissi lordi	€ 8.997.230,00
203	Contributi agli investimenti	€ 0,00

204	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 4.156.130,00
Totale spese in conto capitale		€ 13.153.360,00

Il programma triennale degli investimenti

Rif. Principio Contabile 4/1, punto 9.11 lett. d)

n.	intervento	importo	delibera n.	data delibera
1	Recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 2° lotto	€ 1.333.000,00	231	17/09/19
2	Efficientamento energetico caserma Carabinieri di Capannori	€ 200.000,00	230	17/09/19
3	Efficientamento energetico ex scuola di Verciano	€ 142.000,00	73	22/03/18
4	Efficientamento energetico Centro Giovani di S. Margherita	€ 120.000,00	74	22/03/18
5	Man. Straord. Edificio in S. Andrea di Compito, sede della ex soc. Mutuo Soccorso	€ 60.000,00		211 13/08/19
6	Man. Straord. Edificio posto in Matraia denominato Le Colonne	€ 88.906,36	144	15/05/19
7	Riqualificazione scuola civica di musica	€ 152.000,00	143	15/05/19
8	Ampliamento cimitero di S. Giusto di Compito e realizzazione parcheggio	€ 68.000,00	296	15/01/14
9	Adeguamento a norma campo sportivo di Segromigno Monte	€ 150.000,00	379	27/12/18
10	Riordino funzionale piscina comunale, lotto 3	€ 470.000,00	359	13/12/18
11	Riordino funzionale piscina comunale, lotto 4	€ 420.000,00	235	17/09/19
12	Lavori in copertura locali accessori alla palestra della scuola secondaria di Camigliano	€ 75.510,00		74 21/03/19
13	Man. Straord. Alla copertura della palestra C. Piaggia di Capannori	€ 66.500,00	69	14/03/19
14	Demolizione e ricostruzione liceo scientifico "Majorana" e scuola secondaria "C. Piaggia"	€ 13.409.000,00	179	20/06/18
15	Adeguamento scuola primaria di S. Colombano	€ 940.000,00	180	20/06/18
16	Adeguamento scuola per l'infanzia di Colognora di Compito	€ 1.371.460,00	178	20/06/18
17	Adeguamento scuola per l'infanzia di Castelvecchio di Compito	€ 973.572,00	177	20/06/18
18	Adeguamento scuola primaria di S. Ginese di Compito	€ 1.515.000,00	176	20/06/18
19	Adeguamento scuola primaria e secondaria di Camigliano	€ 5.000.000,00	175	20/06/18
20	Realizzazione nuova scuola primaria e dell'infanzia di Camigliano	€ 4.835.300,00	174	20/06/18
21	Adeguamento scuola primaria di Segromigno Monte	€ 621.500,00	173	20/06/18
22	Realizzazione nuova scuola per l'infanzia di S. Leonardo in T.	€ 1.680.000,00	172	20/06/18
23	Adeguamento scuola secondaria di Lammari	€ 1.850.000,00	171	20/06/18
24	Adeguamento scuola per l'infanzia di Capannori	€ 494.000,00	170	20/06/18
25	Ampliamento scuola primaria di Pieve S. Paolo	€ 730.000,00	162	14/06/18
26	Adeguamento scuola primaria di Colle di Compito	€ 1.500.000,00	161	14/06/18
27	Adeguamento scuola secondaria S. Leonardo	€ 3.500.000,00	160	14/06/18
28	Adeguamento scuola primaria di Massa Macinaia	€ 1.600.000,00	152	07/06/18
29	Adeguamento scuola dell'infanzia di Badia di Cantignano	€ 755.000,00	151	07/06/18

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione di crediti di breve periodo ad amministrazioni locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione di crediti a medio lungo termine ad amministrazioni locali, oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

L'Ente, con riferimento al triennio 2020/2022 non prevede di sostenere spese di tale natura.

Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il Titolo 4 della spesa concerne gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti, mentre la parte della spesa riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1.

La previsione di spesa per rimborso di prestiti corrisponde ad € 3.947.395,43 per l'esercizio 2020, € 3.696.341,13 per l'esercizio 2021, € 3.284.449,24 per l'esercizio 2022.

La quantificazione deriva dai piani di ammortamento dei finanziamenti già contrattualizzati, comprese le aperture di credito/prestiti flessibili.

Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile 4/1, punto 9.11.3

L'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti" le distingue in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare "non ricorrenti" e, come tali, con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti spese:

SPESE NON RICORRENTI	2020	2021	2022
Consultazioni referendarie ed elettorali	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spese per eventi calamitosi	-	-	-
Sentenze esecutive e atti equiparati	-	-	-
Ripiano disavanzi organismi partecipati	-	-	-
Penale estinzione anticipata prestiti	-	-	-
Rimborsi IMU e Tasi	81000	85000	85000
Rimborso entrate da titoli abilitativi edilizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FCDE recupero evasione tributaria	1.832.577,71	1.929.029,17	1.929.029,17
Totale	2.143.577,71	2.244.029,17	2.244.029,17

L'AVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2019, nel rispetto delle disposizioni normative, può essere già in fase di predisposizione del bilancio di previsione, applicato al bilancio 2020.

Il risultato di amministrazione presunto consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 8.511.824,79
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità €	€ 4.959.724,80
Fondo contenzioso	€ 131.332,79
Altri accantonamenti	€ 889.970,78
B) Totale parte accantonata	€ 5.981.028,29
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 152.291,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 119.019,89
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 800.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 158.432,17
Altri vincoli	€ 0,00
C) Totale parte vincolata	€ 1.229.743,95
D) Parte destinata agli investimenti	€ 578.798,26
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 145.995,50

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripartire.

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 € 0,00

Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

TABELLA 1 - elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

DESCRIZIONE)	RISORSE VINCOLATE 1/1/2019	RISORSE APPLICATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019	CANCELLAZIONE ACCERTAMENTO O ELIMINAZIONE VINCOLO E CANCELLAZIONE IMPEGNI	RISORSE VINCOLATE PRESUNTE 31/12/2019
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	€ 152.291,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.291,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 119.019,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.019,89
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 1.238.660,86	€ 1.238.660,86	€ 0,00	€ 800.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 158.432,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.432,17
Altri vincoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.229.743,95

Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate - € 0,00

Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate - € 0,00

Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 1.229.743,95 €

I nuovi vincoli derivanti dalla contrazione di mutui previsti corrispondono al totale dei mutui di cui è prevista la stipula tra la data di predisposizione del bilancio di previsione e la conclusione dell'esercizio finanziario.

TABELLA 2 - elenco analitico delle risorse accantonate

Descrizione	Risorse accantonate 1/1/2019	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2019	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2019	Risorse accantonate presunte al 31/12/2019
Fondo Crediti dubbia esigibilità (CAP. 20021.10.011272)	€ 4.959.724,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.959.724,80
Accantonamento indennità fine mandato (CAP. 01011.03.010120)	€ 14.316,81	€ 14.316,81	€ 3.114,23	€ 3.114,23
Fondo rischi spese legali (CAP. 20031.10.011274)	€ 156.332,71	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 131.332,71

Altri accantonamenti	€ 886.856,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 886.856,55
Totale	€ 6.017.230,87 €	€ 39.316,81	€ 3.114,23	€ 5.981.028,29

Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo anticipazione di liquidità (non accantonato dall'Ente, non avendone usufruito), al fondo perdite società partecipate di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'articolo 1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013 (non accantonato dall'Ente, non ricorrendone i presupposti), al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, agli altri accantonamenti, indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:

- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato "per memoria" il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;
- lettera a) - "Risorse accantonate al 1/1/ N": deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella "Parte accantonata" dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- lettera b) - "Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)": deve essere indicato l'importo dello stanziamento definitivo della voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);
- lettera c) - "Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N": deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia il "riaccantonamento" dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;
- lettera d) - "Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto (non valorizzabile in sede di bilancio di previsione)": deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -).
- Lettera e) - "Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N": deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci (e=a+b+c+d). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella "Parte accantonata" dell'allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

- 1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;
- 2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce "Utilizzo del risultato di amministrazione", in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

- 3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);
- 4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).

TABELLA 3 – analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

ENTRATA (CAPITOLO E DESCRIZIONE)	SPESA (CAPITOLO E DESCRIZIONE)	RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 1/1/2019	ACCERTAMENTI PRESUNTI 2019	IMPEGNI PRESUNTI 2019	FPV PRESUNTO 31/12/2019	CANCELLAZIONE ACCERTAMENTI
ONERI DI URBANIZZAZIONE	CAPITOLI DEL TITOLO SECONDO DI SPESA	€ 637.346,53	€ 7.015.525,08	€ 7.015.525,08	€ 165.270,07	-€ 58.548,27

Totale risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto € 578.798,26.

ELENCO DEI CAPITOLI DEL TITOLO SECONDO DI SPESA

- 09042.02.021800 INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- 12092.02.021950 INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI
- 01052.02.020005 DEBITI FUORI BILANCIO II RICONOSCIMENTO
- 01052.02.020151 INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI SUL PATRIMONIO
- 01052.02.020153 INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI SUL PATRIMONIO ED ACQUISTO BENI MOBILI
- AUTOMEZZI ATTREZZATURE HW E SW
- 04022.02.020310 AMPLIAMENTI, ADEGUAMENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED IGIENICO FUNZIONALI
- SCUOLE MEDIE
- 10052.02.020400 PARCHEGGI ED AREE A VERDE ZONA SUD
- 10052.02.020410 INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA'
- 10052.02.020430 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
- 09022.02.020530 REALIZZAZIONE SENTIERISTICA
- 09012.02.020580 INTERVENTI FOSSI CANALI E SUBSIDENZA. PIANO VALORIZZAZIONE FONTI. PIANO
- RISPARMIO ENERGETICO. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI
- 09012.02.020590 INTERVENTI STRAORDINARI VARI FOSSI E CANALI
- 09042.02.020700 INTERVENTI CICLO IDRICO INTEGRATO
- 09022.02.020838 INTERVENTI CONTRO INQUINAMENTO
- 12092.02.020860 INTERVENTI DIVERSI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO E
- RISTRUTTURAZIONE CIMITERI
- 09022.02.020915 INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
- 01052.02.021060 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO TECNOLOGICO
- 01052.02.021100 INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO
- 01052.02.021160 RIMBORSI DIRITTO SUPERFICIE
- 08012.02.021170 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE
- 01062.02.021200 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO

01072.02.021250	ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
04012.02.021300	INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE
04022.02.021450	INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE
05022.02.021480	ACQUISTO ATTREZZATURE OSSERVATORIO ASTRONOMICO
08012.02.021750	INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
09012.02.021810	ESTENSIONE RETE METANO IN VARIE FRAZIONI
09022.02.021900	INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI
09022.05.920838	INTERVENTI CONTRO INQUINAMENTO - UTILIZZO FPV
01062.05.921050	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA PUBBLICA
04022.05.921350	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA SCOLASTICA
06012.05.921500	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI
10052.05.921550	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI
10052.05.921600	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
09012.05.921650	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI ASSETTO IDROGEOLOGICO
09042.05.921800	INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTILIZZO FPV
09012.05.921810	UTILIZZO FPV - ESTENSIONE RETE METANO IN VARIE FRAZIONI
09022.05.921900	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI
12092.05.921950	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, e dall'articolo 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nell'allegato a/3 al rendiconto della gestione di ogni singolo esercizio finanziario.

Per ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1 gennaio e/o del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica:

- il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata destinata agli investimenti e la relativa descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti presenti nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (N) per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato "per memoria" il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. **Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione.**

- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate destinate agli investimenti e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

- da parte degli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;
- quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;
- quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'articolo 51, comma 6, del presente decreto e dall'articolo 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

- lettera a) - "Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N": deve essere indicato l'importo della specifica entrata destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera f) dell'allegato a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce "Totale parte destinata agli investimenti (D)" dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- lettera b) - "Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N"): deve essere indicato

l'importo delle entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

- lettera c) - "Impegni exerc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione": deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

- lettera d) - "Fondo pluriennale vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione": deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

- lettera e) - "Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)": deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

- lettera f) - "Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N": deve essere indicata la somma algebrica: $(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)$, che corrisponde all'importo complessivo delle quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si tratta di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria "potenziata" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in parte conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Parte Spesa - Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il Fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che

si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi è formato dalla previsione di sole spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. Eventuali spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio potranno essere reimputate in fase di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019, propedeutico alla predisposizione del rendiconto 2019.

Investimenti in corso di definizione

Rif. Principio Contabile 4.1, punto 9.11 lett. e)

Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, ai sensi del punto 9.11 lettera e) del Principio contabile applicato della programmazione, si specifica che gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono anche investimenti in tale fase, per cui non risulta conseguentemente necessario esporre le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi (previsione dei SAL) di spesa.

GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2020**Analisi degli equilibri parziali**

Consiste nella presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni, verificando, all'interno di ciascuna, se sussista l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di situazioni di equilibrio indispensabili per una corretta gestione.

Il bilancio viene suddiviso in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione:

- 1) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- 2) Bilancio investimenti, che descrive le risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- 3) Bilancio delle partite finanziarie, che espone le poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione;
- 4) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa, estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese

Parti del bilancio	Previsioni 2020
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00
Risultato del Bilancio delle partite finanziarie (Entrate delle partite finanziarie- Spese delle partite finanziarie)	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00

L'equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio corrente trova la sua definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in

cui le entrate correnti risultino maggiori o uguali alle spese correnti.

L'equilibrio del bilancio di parte investimenti

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il bilancio di parte investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del bilancio di parte investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione, parzialmente destinate alla copertura della spesa corrente) con le spese dei Titoli 2 e 3.01, da cui però va sottratta la voce 2.04 "Altri trasferimenti in conto capitale".

L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione:

Entrate per investimenti >= Spese per investimenti

L'equilibrio del bilancio delle partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sul consumo di risorse nè sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente, si movimenta il "Bilancio delle partite finanziarie" che pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due gestioni corrente e di conto capitale.

In particolare, fanno capo a questa parte di bilancio:

- a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
- b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;
- c) le riscossioni e le concessioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione:

Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie

Bilancio delle partite finanziarie

ENTRATE	PREVISIONE 2020	SPESE	PREVISIONE 2020
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere (+)	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	30.000.000,00
Totale Titolo 7	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	30.000.000,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00

TOTALE ENTRATA	30.000.000,00	TOTALE SPESA	30.000.000,00
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

L'equilibrio del bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore per lo stesso importo.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto di terzi rientrano i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema, il principio contabile della contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, al punto 7.2 precisa: *"La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile"*.

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta uguaglianza:

Bilancio di terzi

Entrate	Previsione 2020	Spesa	Previsione 2020
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	17.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	17.000.000,00

ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile 4/1, punto 9.11 lettere h) ed i)

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato della Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...h) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale*".

L'Ente, al riguardo, non ha costituito enti né organismi strumentali.

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute, con l'indicazione della relativa quota percentuale, le partecipazioni attualmente detenute dall'Ente sono le seguenti:

1) Capannori Servizi srl

Società interamente pubblica, di cui il Comune di Capannori detiene il 100% del Capitale sociale.

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti e il socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società svolge per conto del Comune di Capannori, i seguenti servizi:

- Residenza Anziani "Alberto Gori" e Centro Diurno di Marlia;
- Piscina Comunale.

2) Aeroporto di Capannori Spa

La Società Aeroporto di Capannori s.p.a. – con sentenza del Tribunale Civile di Lucca, Sezione Fallimentare n. 123/2017, depositata in data 18.10.2017, confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza nel novembre 2018, è stata dichiarata fallita.

Il Comune di Capannori detiene il 90% del capitale sociale della società fallita.

3) Aquapur Multiservizi Spa

La società è a prevalente capitale pubblico; il Comune di Capannori detiene il 34,915% del capitale sociale

La società svolge per conto del Comune di Capannori, tramite l'Autorità Idrica Toscana, i seguenti servizi:

gestione dei servizi di depurazione delle acque reflue addotte al depuratore di "Casa del Lupo" a Porcari, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua di superficie per usi industriali e agricoli, la gestione degli impianti per il recupero delle acque depurate per il loro riutilizzo, il trattamento dei rifiuti liquidi.

4) E.R.P. Lucca srl

La società è a capitale interamente pubblico; il Comune di Capannori detiene l'8,94% del capitale sociale

La società svolge per conto del L.o.d.e. (Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica) Lucchese, organismo d'ambito di cui fa parte il Comune di Capannori, il servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5) Lucense Scrl

Società no profit a capitale misto, di cui il Comune di Capannori detiene l'8,27% del capitale sociale.

La società opera nell'ambito della promozione dello sviluppo economico.

La società non persegue fini di lucro, ed ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie; - progetti, servizi ed eventi finalizzati al miglioramento e all'innovazione di processo ed ogni altra iniziativa di promozione e supporto per lo sviluppo delle attività economiche del territorio.

6) Retiambiente Spa

La società è attualmente a capitale interamente pubblico. Il Comune di Capannori detiene il 3,69% del capitale sociale.

La società è sorta nel 2011 sulla base delle decisioni assunte dall'Autorità d'ambito territoriale ATO Toscana Costa (deliberazione Assemblea ATO n. 3/2011) che ha approvato l'indirizzo di costituzione di un soggetto gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio di competenza, secondo il modello della società mista.

7) Gesam Reti Spa

Quota di partecipazione del Comune di Capannori 0,33%.

I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

Tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del Comune vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o enti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.

Il Comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto omogenee, tanto che il legislatore ne ha distinto tre principali tipologie:

- i servizi istituzionali;
- i servizi a domanda individuale;
- i servizi produttivi.

I servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico.

Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo vedono la presenza di un introito, spesso non completamente remunerativo dei costi, che si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente.

I servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi.

I servizi a carattere produttivo hanno invece, nel corso degli anni, perso la caratteristica di socialità per assumerne di più tipicamente imprenditoriali.

I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono obbligatori, perché esplicitamente previsti dalla legge, ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro erogazione deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria sono annoverati l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte le attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione, poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni fondamentali dei comuni sono elencate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012:

- *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- *organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;*
- *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- *edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.*

I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, solitamente non pienamente remunerativo della spesa per l'ente.

Un limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, trova oggi applicazione solo negli enti dissestati.

Il rispetto del generale principio di pareggio del bilancio implica che il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza debba essere finanziato con altre risorse dell'ente.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel Comune di Capannori e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

Servizio a domanda individuale	Previsione di entrata 2020	Computo spesa prevista 2020	% copertura
Asili nido	220.000,00	540.772,50	40,68%
Mense scolastiche	1.000.000,00	2.036.000,00	49,12%
Trasporto scolastico	160.000,00	753.706,30	21,23%
Illuminazione votiva	310.000,00	321.693,25	96,37%

Andamento triennale delle entrate da servizi a domanda individuale

Servizio a domanda individuale	Entrata rendiconto 2018	Entrata rendiconto 2017	Entrata rendiconto 2016
Asili nido	230.764,49	175.487,27	167.285,29

Mense scolastiche	740.881,94	798.046,88	858.244,50
Trasporto scolastico	160.802,08	140.455,64	105.798,99
Illuminazione votiva	295.273,01	304.748,65	88.993,41

I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati dalla rilevanza sotto il profilo economico ed industriale, che attiene tanto alle caratteristiche del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione.

Si tratta di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano, dell'elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e delle centrali del latte.

Per tali servizi le norme vigenti prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono, che ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe.

Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina di prezzi amministrati.

Il Comune di Capannori non sta erogando direttamente, né attraverso proprie partecipate dirette, servizi a carattere produttivo.